



Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Segreteria Provinciale di Palermo

Anno scolastico 2012 - 2013 :Sottoscritta l'ipotesi di CCNI sulla Mobilità del Personale Docente, educativo e ATA,

Sottoscritta in data 15.12.2012 l'ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2012/2013.

Tale ipotesi, in base alle procedure previste dal D.Lvo n. 150/2009, sarà inviata, auspicabilmente in tempi brevissimi, dalla Direzione Generale del Bilancio del MIUR al MEF e alla Funzione Pubblica, per la prevista procedura di verifica congiunta.

La nuova procedura e i tempi richiesti per l'attuazione della stessa, (massimo 30 giorni), hanno motivato il MIUR e le OO.SS. ad avviare e concludere un serrato confronto per la revisione del testo del CCNI 22/2/2011.

Inseriamo in allegato l'ipotesi del CCNI 2012/2013 sulla mobilità in cui sono riportate in carattere "grassetto" le modifiche apportate rispetto al testo del CCNI 2011/2012.

Riportiamo di seguito alcune modifiche più rilevanti.

All'art. 1 – (CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO) – al punto 4 è stata prevista la riapertura del confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, sia a seguito della definizione degli organici per l'a.s. 2012/13, sia in attuazione del nuovo dimensionamento della rete scolastica previsto dall'art. 19 del D.L. N. 98 del 6 luglio 2011 convertito in L. 15/7/2011 n. 111. Sarà, inoltre, riaperto il confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli di personale ATA ai sensi della citata legge 111.

All'art. 2 – (MOBILITÀ TERRITORIALE A DOMANDA ED UFFICIO – DESTINATARI) – è stato precisato, al comma 2 che il blocco triennale dei trasferimenti interprovinciali, previsto dalla legge 124/99 si applica al personale docente ed educativo assunto fino all'1/9/2010 (anche con decorrenza giuridica); sempre al comma 2 è stato chiarito che, in applicazione dell'art. 9 comma 21 della legge 106/2011, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge, nell'a.s. 2011/2012 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti interprovinciali per un quinquennio, computato dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. È stato altresì chiarito, in maniera esplicita, anche su richiesta della nostra Delegazione, che il blocco quinquennale non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/2011. È stata, espressamente precisata la non applicazione di tale normativa al personale docente ed educativo beneficiario delle precedenze di cui all'art. 7 comma 1, punti I, III e V del contratto.

All'art. 6 – (SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI MOBILITÀ) – è stato inserito il punto 1 c, in cui si chiarisce che non sono disponibili per le operazioni di mobilità, finché non saranno definiti i titoli di accesso, i posti relativi agli insegnamenti di nuova istituzione nei licei musicali e coreutici, fino alla definizione dei titoli di accesso agli stessi. L'elenco di tali discipline è stato inserito nella nota 2 all'art. 6.

All'art. 7 – (SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO) – vi segnaliamo le modifiche appresso riportate:



- al punto II (*personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità*), è stato sostituito il termine “settennio” con “ottennio”. È stato, altresì, precisato che la precedenza contemplata in tale punto non trova applicazione nei casi di modifica della provincia di titolarità (sia per mobilità professionale che per mobilità territoriale interprovinciale). Sono state fatte, inoltre, delle precisazioni ai fini della valutazione del punteggio della continuità del servizio, per il personale che non abbia ottenuto (pur avendolo richiesto in ogni anno dell’ottennio) il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. Per tale personale al termine dell’ottennio, il punteggio della continuità sarà riferito, esclusivamente, al servizio maturato nella scuola o istituto di attuale titolarità.
- Al punto III – (*personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative*), al punto 2), relativo al personale che ha bisogno di cure a carattere continuativo, è stato precisato “non necessariamente disabile”.
- Al punto IV – (*personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità*), è stato sostituito il termine “settennio” con “ottennio”.
- Al punto V – (*assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, ovvero assistenza del figlio unico al genitore con disabilità*), sono state apportate alcune modifiche sostituendo, ai fini della procedura dei trasferimenti con precedenza prevista dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/92, la terminologia “assistenza continuativa”, aggiornandolo con la nuova normativa che prevede l’individuazione del “referente unico che presta assistenza....” Nel caso di figlio che assiste un genitore, in qualità di referente unico, la precedenza (prevista solo nella mobilità provinciale), viene riconosciuta soltanto se il richiedente documenta le sottoelencate condizioni:
 - impossibilità del coniuge di provvedere a tale assistenza per motivi oggettivi;
 - impossibilità da parte degli altri figli, (documentata con autodichiarazione) di non poter provvedere alla effettiva assistenza nel corso dell’a.s.; tale autodichiarazione degli altri figli, non è necessaria nel caso in cui il richiedente la precedenza quale referente unico sia l’unico convivente con il genitore;
 - di essere l’unico figlio che ha chiesto di fruire, per l’intero a.s. in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza o del congedo straordinario previsto dall’art. 42 comma 5 del D.lvo n. 151/01.

In mancanza anche di una sola delle condizioni previste la precedenza, ai fini della mobilità provinciale, potrà essere usufruita solo nella mobilità annuale.

Al comma II – (*esclusione dalla graduatoria di istituto dei perdenti posto*), sono state apportate alcune modifiche, prevedendo espressamente, per il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e VII), non inserito in graduatoria di istituto per i perdenti posto, l’obbligo di dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione dalla graduatoria; in tali casi il Dirigente Scolastico riformulerà la graduatoria di istituto e rideterminerà le nuove posizioni di soprannumero.

All’art. 9 – (DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI) – al punto a) (*certificazioni mediche*), è stata contemplata, solo per le patologie oncologiche, la possibilità di documentazione in via provvisoria nel caso in cui le commissioni mediche non si pronuncino entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei richiedenti. Inoltre, sempre all’art. 9, sono state modificate alcune terminologie per renderle coerenti a quelle già utilizzate, nell’art. 7 punto V in relazione al “referente unico”.

All’art. 20 – (INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA) – è stato aggiunto un comma 2 – (*costituzione di nuovi percorsi conseguenti al riordino della scuola secondaria di secondo grado*), relativo ai casi in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dotati di un unico organico, si costituiscono organici distinti per effetto della trasformazione di precedenti



Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Segreteria Provinciale di Palermo

corsi in nuovi percorsi di studio. L'Ufficio territoriale provvederà, a domanda, e in base alla preferenza espressa e alla graduatoria, all'assegnazione dei docenti del preesistente istituto sull'organico del nuovo percorso. I docenti titolari nell'istituto originario, risultati soprannumerari dopo l'effettuazione dell'operazione sopra riportata, hanno titolo ad usufruire del rientro con precedenza in uno dei percorsi di studio derivante dalla separazione degli organici.

È stato inoltre aggiunto un comma 4 – (*Disposizioni comuni*) – in cui si chiarisce che tutti i docenti che abbiano acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 20, possono produrre domanda di trasferimento nei termini previsti per i perentori posti.

All'art. 21 – (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA) – sono state effettuate alcune precisazioni al comma 9, in relazione agli insegnanti da considerare in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, precisando che i docenti individuati al primo punto sono quelli entrati a far parte dell'organico con decorrenza dal precedente 1° settembre con mobilità a domanda **volontaria** e che al secondo punto sono compresi i docenti entrati a far parte dell'organico anche dal precedente 1° settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti **in una delle preferenze espresse**.

All'art. 23 – (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO) – al comma 11 sono state apportate modifiche analoghe a quelle previste nell'art. 21 comma 9 per gli insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia.

All'art. 37 bis – (MOBILITÀ INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA) – al comma 1 è stato precisato che gli insegnanti di religione cattolica partecipano alle operazioni di mobilità territoriali a domanda **volontaria**. Inoltre al comma 7, ai fini dell'individuazione della posizione di soprannumero degli insegnanti di religione cattolica è stato precisato che la graduatoria è “per ambiti territoriali diocesani e predisposta dall'ufficio scolastico competente”

All'art. 48 – (DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO) – (*individuazione del personale ATA perdente posto*) – al comma 5, ai fini della individuazione dei soprannumerari sono state apportate per il personale ATA modifiche analoghe a quelle apportate agli art. 21 comma 9 e 23 comma 11 per l'individuazione dei perentori posti del personale docente.

Presentazione delle domande

Per quanto attiene la presentazione delle domande, precisiamo che i termini iniziali e finali per la presentazione delle stesse, oltre ad alcune specifiche modalità, saranno fissate con specifica Ordinanza Ministeriale. Tale O.M. sarà sottoposta, in bozza, quale informativa alle OO.SS., già, presumibilmente, nella prima decade di gennaio, in modo da avviare la procedura di presentazione delle domande subito dopo la sottoscrizione definitiva del contratto, a seguito dell'avvenuta procedura di verifica della ipotesi di contratto da parte del MEF e della Funzione Pubblica.

Ricordiamo che la presentazione delle domande di mobilità per l'a.s. 2012/13, avverrà via web, tramite la procedura Polis, per i docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Il personale educativo e il personale ATA, presenteranno, invece, le domande in cartaceo.



Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Segreteria Provinciale di Palermo

Lo SNALS Confsal vigilerà sulla tempestività di tutti gli adempimenti previsti per l'Amministrazione, per non vanificare i risultati della celere conclusione dell'Ipotesi di contratto, fortemente voluta dalla delegazione SNALS-Confsal, al fine di consentire la presentazione delle domande in tempi più brevi rispetto a quelli degli ultimi anni scolastici. Ciò per consentire agli interessati di conoscere, il più presto possibile, gli esiti delle domande presentate e per permettere agli Uffici Scolastici Territoriali di effettuare, in tempi molto più accettabili di quelli dei precedenti anni scolastici, le successive operazioni, relative ad utilizzazioni, assegnazioni provvisorie del personale a tempo indeterminato, nonché le nuove nomine a tempo indeterminato e le supplenze annuali e fino al 30 giugno.

Lo SNALS-Confsal, unitamente a CGIL, CISL, UIL e GILDA UNAMS ha sottoscritto, in data odierna, al termine della trattativa, la nota a verbale appresso riportata



Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Segreteria Provinciale di Palermo



www.flc.it
e-mail:
organizzazione@flc.it



www.cisl.scuola.it
e-mail:
cisl.scuola@cisl.it



www.uil.scuola.it
e-mail:
segreterianazionale@uil.scuola.it



www.snals.it
e-mail:
info@snals.it



www.gildaunisa.it
e-mail:
gilda.unisa@gildaunisa.it

Nota a verbale

Le sottoscritte organizzazioni sindacali, in coerenza con quanto sottoscritto nell'ambito della premessa del presente accordo, ritengono che, dopo anni di contrazione dell'organico, per il futuro occorra dare stabilità pluriennale agli organici e all'istituto per tutto il personale docente, educativo ed Ata e puntare al sostegno dell'innovazione e alla valorizzazione delle professionalità presenti all'interno del sistema scolastico italiano.

Ritenendo superata la politica dei tagli lineari, che non ha tenuto conto delle reali esigenze di funzionalità delle singole scuole, ritengono necessario, anche in un contesto di razionalizzazione, che per il futuro sia importante operare attraverso interventi mirati, finalizzati a dare risposte alle situazioni di criticità presenti nei vari territori.

Per il conseguimento di detti obiettivi, le parti firmatarie del CCNI sulla mobilità, ritengono che sia necessaria un'intesa che prefiguri, per i prossimi anni scolastici, un organico funzionale e stabile, con validità pluriennale, superando la distinzione tra organico di diritto ed organico di fatto e finalizzato a soddisfare tutte le esigenze delle scuole. In tal modo si migliorerà sicuramente la qualità del servizio scolastico e si potranno fornire al territorio le risposte di cui ha bisogno.

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS CONFISAL GILDA UNISA